

Informativa per i clienti dell'assicurazione collettiva smartphone (edizione aprile 2023)

Stipulante dell'assicurazione	<p>Tra l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia»), in veste di assicuratore, e Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon (di seguito «Helvetic Warranty»), in veste di stipulante, sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Tale contratto prevede determinate prestazioni assicurative in relazione alla carta in metallo distribuita da neon Switzerland AG, Badenerstrasse 557, 8048 Zurigo (di seguito «Neon»).</p>
Assicuratore	<p>L'istituto che assicura il rischio concordato in relazione a tutte le parti integranti della presente assicurazione è:</p> <p>Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.</p>
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	<p>La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è:</p> <p>Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Persona assicurata	<p>I titolari della Neon Metal possono chiedere di essere affiliati al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto così acquisito alla copertura assicurativa può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia.</p> <p>L'oggetto assicurato che beneficia delle prestazioni è lo smartphone su cui viene attivata e utilizzata l'app di banking di Neon.</p>

CGA Neon assicurazione smartphone, edizione aprile 2023

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA («Helvetia»), in qualità di assicuratore, e Helvetic Warranty GmbH («Helvetic Warranty»), in qualità di stipulante.

1. Oggetto assicurato

È coperto contro gli eventi assicurati lo smartphone (di seguito «dispositivo») sul quale viene attivata e utilizzata l'app di banking di Neon.

2. Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa si applica al dispositivo attivato.

La copertura assicurativa inizia 30 giorni dopo la data di emissione della carta di metallo da parte di Neon e termina con la risoluzione del contratto d'uso della medesima carta (disdetta di Neon o della persona assicurata) o con la sua scadenza.

Contestualmente con la risoluzione del contratto di assicurazione collettiva, termina anche la copertura per le persone assicurate. Se del caso, Neon provvederà ad informare in via preliminare le persone assicurate.

3. Numero di sinistri assicurati per anno assicurativo

È assicurato un sinistro per anno civile, a prescindere dalla causa all'origine del sinistro.

4. Persona assicurata

La persona assicurata deve avere il suo domicilio in Svizzera.

5. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

6. Nuovo dispositivo assicurato

In caso di sostituzione del dispositivo assicurato, la copertura assicurativa passa al nuovo dispositivo attivato e registrato presso Neon.

7. Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione corrisponde al prezzo d'acquisto dell'oggetto assicurato (senza deduzione di eventuali sconti o agevolazioni).

8. Limite massimo di indennizzo in caso di sinistro

Per ciascun sinistro, la prestazione massima dell'Helvetia è limitata alla relativa somma d'assicurazione.

9. Eventi assicurati

L'assicurazione copre il danneggiamento o la distruzione del dispositivo a seguito di un'influenza esterna improvvisa o imprevista conseguente a:

- umidità o liquidi (escluse piene e inondazioni), oppure
- influenza violenta (ad es. caduta), danni provocati da sabbia, cortocircuito o sovratensione

L'assicurazione copre inoltre la perdita improvvisa e imprevedibile del dispositivo assicurato a seguito di furto (rapina, scasso, rimozione abusiva). L'elenco è esaustivo.

10. Prestazioni

In caso di danneggiamento o distruzione del dispositivo assicurato, l'Helvetia rimborsa, in veste di assicuratore danni, solo ed esclusivamente la riparazione in natura come segue:

- In caso di danno parziale:
I lavori di riparazione che devono essere eseguiti da Helvetic Warranty, fino a concorrenza del prezzo d'acquisto del dispositivo assicurato al momento del sinistro. Per i telefoni cellulari esiste la possibilità della sostituzione in luogo della riparazione.
- In caso di danno totale o furto:
Apparecchio sostitutivo di tipo e qualità simile. Se il dispositivo interessato dal danno totale o dal furto non è più disponibile in commercio, sarà fornito in alternativa, entro i limiti del prezzo di acquisto del dispositivo assicurato al momento del sinistro, un dispositivo di un altro tipo/modello con caratteristiche tecniche comparabili.

Un danno totale è presente anche quando la riparazione del dispositivo non è tecnicamente possibile o è antieconomica. La valutazione dell'economicità ai sensi delle presenti condizioni compete esclusivamente a Helvetia e Helvetic Warranty.

In caso di danno totale, il dispositivo diventa di proprietà dell'Helvetia e, su richiesta, deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima dell'erogazione della prestazione assicurativa.

11. Franchigia

Per ogni sinistro la persona assicurata deve pagare la seguente franchigia:

- CHF 85.00 in caso di danneggiamento o distruzione
- CHF 150.00 in caso di furto.

12. Esclusioni

Non sono assicurati danni e difetti del dispositivo assicurato:

- che rientrano nella garanzia legale o contrattuale di un terzo (ad es. produttore o venditore);
- coperti da contratti di assicurazione di altro tipo;
- agli alloggiamenti o alle parti esterne dell'oggetto assicurato, a condizione che il suo funzionamento non sia compromesso;
- in seguito a errori di montaggio riconducibili a un montatore non incaricato dal produttore o dal venditore;
- in seguito a modifiche apportate al dispositivo assicurato non ammesse dal produttore o dal venditore;
- riconducibili a un uso del dispositivo assicurato non conforme alle indicazioni del produttore;
- direttamente riconducibili all'invecchiamento, all'usura o a un accumulo eccessivo di sporcizia o altri depositi;
- a seguito di atti vandalici;
- attribuibili a negligenza grave o dolo dell'avente diritto;
- causati da lavori di riparazione, manutenzione e ripristino o pulizia;
- conseguenti a inosservanza delle istruzioni per l'uso, perdita di dati e danni ai software;
- se non è possibile risalire al numero IMEI e/o al numero di serie dell'oggetto assicurato;
- conseguenti ad abbandono, spostamento e perdita;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione l'oggetto danneggiato (fatta eccezione per il furto);

- in seguito a disposizioni delle autorità, confische o scioperi;
- già verificatisi all'inizio dell'assicurazione;
- se il dispositivo rubato era custodito in un veicolo in modo visibile dall'esterno;
- conseguenti al furto commesso da un borsaiolo dell'oggetto assicurato o derivanti dal fatto che il dispositivo assicurato è stato lasciato incustodito in vista, in locali e/o posti pubblici;
- responsabili di spese per il recupero di dati, software, informazioni o musica memorizzati sul dispositivo;
- per i quali la procedura di riparazione non è gestita tramite Helvetic Warranty.

13. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente a Helvetic Warranty (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, qualora venga richiesto, compilando il modulo di sinistro online.

- Telefono: +41 44 563 62 41
- Internet: www.helvetic-warranty.ch

La persona assicurata è inoltre tenuta a

- comunicare il numero IMEI e/o il numero di serie di un oggetto assicurato e, su richiesta, a inoltrare la ricevuta d'acquisto e fotografie del dispositivo;
- notificare il furto all'autorità di polizia competente entro 24 ore e far redigere un rapporto di polizia;
- entro 24 ore dalla constatazione del furto, richiedere il blocco della carta SIM all'operatore di telefonia mobile;

14. Gestore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty.

15. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

16. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti di assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di prestazione ai sensi del presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e se sussiste un danno che va rimborsato in base alle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile ai sensi delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazione degli obblighi, sottoassicurazione e differenti valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate ai sensi delle presenti CGA.

17. Elaborazione dei dati

L'Helvetia elabora i dati personali solo nella misura necessaria alla gestione del contratto, delle pratiche relative ai sinistri e alle prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing (ad es. newsletter, eventi, concorsi, profilazione, inviti, buoni, ecc.). I dati personali vengono conservati in formato fisico o elettronico per tutto il tempo necessario ad adempiere alle finalità del trattamento. Se necessario, i dati personali vengono trasmessi ai responsabili del trattamento e a terzi coinvolti (in particolare agli assicuratori precedenti, a coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia). L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'elaborazione dei dati si prega di consultare il sito <http://www.helvetia.ch/protezionedati>.

18. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dalla presente assicurazione o a essa correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. La presente assicurazione è disciplinata dal diritto svizzero.